



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 257

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività –anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre nel proprio ufficio

Il Direttore

PREMESSO che, le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite nell'art. 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL Enti Locali siglato il 22/01/2004, che le suddivide in:

a) Risorse stabili (art. 31, comma 2 CCNL 22/01/2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti CCNL e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

b) Risorse variabili (art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004) che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con particolare attenzione agli incentivi per la produttività;

-l'attività di costituzione del fondo delle risorse decentrate costituisce un atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;

VISTI i CCNL 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;

VISTO il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 7 giugno 2017, con la quale si provvedeva alla costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative in merito alla contrattazione decentrata integrativa dell'ente, fino al 31.12.2017;

VISTO l'art. 9 comma 2bis ultimo periodo del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo

pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel periodo 2011-2014;

VISTA la circolare della RGS n. 20 del 08/05/2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (c.d. "minusvalenza fissa") da applicare a partire dal 2015 ai fondi per la contrattazione integrativa;

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e futuri;

DATO ATTO che pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015, determinato secondo le indicazioni fornite con la predetta circolare n. 20/2015;

che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa *"andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015"*;

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), che al comma 236, art. 1, stabilisce "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

VISTO l'art. 23 – comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 07/06/2017 con il quale viene abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015 e viene fissato il limite al Fondo del salario accessorio nel valore del Fondo determinato per l'anno 2016;

VISTE la determinazione n. 200 del 1 luglio 2015, con la quale si è provveduto alla determinazione del fondo produttività per l'anno 2015, nell'importo complessivo di € 109.008,55;

la determinazione n. 324 del 28 dicembre 2016, con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo produttività per l'anno 2016, nell'importo complessivo di € 109.008,55;

la determinazione n. 250 del 5 ottobre 2017, con la quale, rilevato che la quota di decurtazione consolidata a partire dall'anno 2015 ai sensi della seconda parte dell'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e ss.mm.ii. è pari ad Euro 2.032,95, si è provveduto a rideterminare il fondo per la produttività, da € 109.008,55 ad €106.975,85;

CONSIDERATO necessario provvedere alla costituzione del Fondo 2017;

RITENUTO di quantificare il fondo delle risorse decentrate anno 2017, per la parte delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto e tenendo conto delle decurtazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 – comma 456 della legge 147/2013, secondo lo schema che segue:

Parte fissa del fondo produttività ai sensi dell'art. 15 CCNL 1.4.1999

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;	
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;	a) + b) = € 45.306,28
b) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL. Del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. Del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;	€. -----
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;	€. -----
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;	€ 12.270,82
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;	€. -----
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare	€. -----

al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. C); la disciplina della presente lettera è applicabile alle sole Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti;	
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;	€ 2.103,91
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.	€. -----
Art. 15, c.5 CCNL 1.4.1999 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	€ 2.582,00
Art. 4, c.1 e 2 del CCNL del 5.10.2001: 1,1% del monte salari 1999	€ 5.538,36
Art. 32 del CCNL 22 gennaio 2004: 1,12% su monte salari 2001	€ 7.289,42
Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006: 0,5% del monte salari 2003	€ 3.571,61
Art. 8, comma 2 del CCNL 11.04.2008: 0.6% del monte salari 2005	€ 4.292,48
Dich. Cong. n. 14 del CCNL 2002-2005, Dich. Cong. n. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 – 2005 e Dich. Cong. N. 1 del CCNL 2008-2009.	€ 2.928,75
Quota area delle posizioni organizzative, in seguito all'applicazione dell'art. 8 anziché 11 del CCNL del 31.3.1999. Dal 7 novembre 2006 è stata introdotta la figura dirigenziale di Direttore a tempo determinato, pertanto gli emolumenti per le posizioni organizzative rientrano nel fondo.	€ 21.679,80
TOTALE	€ 107.530,48

Decurtazioni del Fondo-parte fissa personale cessato 2015	€ 2.032,95
Consolidamento decurtazione personale cessato anni 2011-2014 dal 2015	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 105.530,48

Parte variabile del fondo produttività ai sensi dell'art. 15 CCNL 1.4.1999

Let. D) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali - risparmi derivanti dall'attività quale Agenzia Formativa.	€ 0,00
Let. e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;	€ 0,00

k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€. 0,00
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ 1.445,12
Le risorse economiche, a decorrere dal 1° aprile 1999, sono integrate da una quota pari all'1.2% su base annua del monte salari dell'anno 1997	€. 0,00
Art. 4 comma 2 del CCNL del 31.07.2009, 1,5% del monte salari 2007.	€0,00
Risparmi risorse anno precedente	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€. 1.445,12

Totale generale del fondo: €.105.530,48 + €.1.445,12 = €. 106.975,60

- RITENUTO che siano state rispettate le compatibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio;
- RITENUTO di determinare il fondo per la produttività per il personale non dirigente per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL Enti Locali siglato il 22/01/2004, in €. 106.975,85;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000;
- VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Consortile;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

- di determinare per l'anno 2017, il fondo per la produttività per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del CCNL Enti Locali siglato il 22/01/2004, in €.106.975,60.
- Di dare atto che gli stanziamenti necessari alla costituzione del fondo 2017 sono previsti negli appositi capitoli del bilancio 2017, afferenti la spesa del personale.
- Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1 del CCNL 1° aprile 1999.

Il Direttore
(Dott.ssa Elena Dionisio)

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 6.12.2017

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Economico Amministrativa
(Carlo Gusberti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 14.8. DIC. 2017

Il Segretario
(Dott. Agostino Carmeni)